

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie (Belgio) — Interpretazione dell'art. 43, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU L 12, pag. 1) — Nozione di parte — Ricorso proposto da un creditore a nome e per conto del suo debitore — Decisione relativa alla domanda di dichiarazione dell'esecutività

Dispositivo

L'art. 43, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un creditore di un debitore non può proporre un ricorso contro una decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione di esecutività.

(¹) GU C 183 del 19.7.2008.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 23 aprile 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-321/08) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/29/CE —
Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno — Omessa trasposizione entro il termine impartito)**

(2009/C 141/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils ed E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi

alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 aprile 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria**

(Causa C-401/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Art. 11, n. 1, lett. c) — Elaborazione dei piani d'emergenza esterni per le misure da adottare all'esterno degli stabilimenti — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 141/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: E. Riedl, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE (GU L 10, pag. 13) — Omessa elaborazione di determinati piani d'emergenza esterni per le misure da adottare al di fuori degli stabilimenti

Dispositivo

1) Non avendo garantito l'elaborazione di un piano d'emergenza esterno per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva del Parlamento